



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 1930/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari III - VIII

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Disposizioni in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli".
(Reg. Gen. n. 338)

Ad iniziativa del Consigliere Francesco D'Ercole.
Depositata il 5 marzo 2008

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

III Commissione consiliare per l'esame;
VIII Commissione consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **18 MAR. 2008**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

***DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITA DIRETTA
DEI PRODOTTI AGRICOLI***

Ad iniziativa del Consigliere Francesco D'Ercole

Reg. Gen. n. 338



Consiglio Regionale della Campania

Relazione di accompagnamento alla proposta di legge avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli”.

I produttori agricoli sono l'anello più debole della filiera agroalimentare perché subiscono l'imposizione di prezzi stracciati che consentono ricarichi ingiustificati e speculativi da parte degli operatori intermedi e finali.

L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di consentire agli operatori agricoli di arrivare direttamente sul mercato con i loro prodotti, grazie ad una serie di semplificazioni amministrative ed alla collaborazione delle amministrazioni comunali. Ciò permetterebbe da un lato ai produttori di conseguire un prezzo più congruo e, dall'altro, di abbattere una serie di intermediazioni con indubbio vantaggio per i consumatori finali.

La proposta di legge, limitandosi a definire processi amministrativi, non richiede alcun impegno di spesa né per la regione né per gli enti locali interessati.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1
Finalità

1. Al fine di favorire l'acquisto di prodotti agricoli che hanno un diretto legame con il territorio e di valorizzare la produzione e la commercializzazione dei prodotti agricoli campani, con la presente legge la regione Campania promuove l'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, individuali o in forma societaria, che siano iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

Prodotti posti in vendita

1. La vendita diretta ha ad oggetto prodotti agricoli, anche manipolati, conservati, trasformati o valorizzati, provenienti dalle aziende ubicate nel territorio della Regione e condotte o coltivate dai soggetti di cui all'articolo 1.
2. Ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile, i prodotti posti in vendita possono essere integrati con prodotti agricoli acquisiti da altre aziende ubicate in Campania, ferma restando la prevalenza dei prodotti propri.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

Disciplina amministrativa

1. L'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei soggetti cui all'articolo 1 è preceduto da una dichiarazione di inizio attività secondo la disciplina di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La vendita diretta effettuata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è soggetta alla dichiarazione di cui al precedente comma 1.
3. Ai soggetti di cui all' articolo 1, che esercitano la vendita diretta nei limiti e con le modalità previste dalla presente legge, non si applica la disciplina in materia di commercio, fatta salva l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alla vendita effettuata mediante l'utilizzo di distributori automatici ovunque collocati.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

Compiti dei Comuni

1. I Comuni riservano ai soggetti di cui all'articolo 1, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi su aree pubbliche destinate al commercio al dettaglio.
2. Al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli regionali e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità degli stessi prodotti, i Comuni, nell'ambito del proprio territorio, destinano aree per la realizzazione di mercati riservati agli imprenditori agricoli.
3. La Regione autorizza l'utilizzo della denominazione "mercato degli agricoltori" ai mercati di cui al precedente comma 2, su iniziativa degli imprenditori agricoli e delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, che soddisfino i requisiti individuati dall'assessorato regionale agricoltura e attività produttive, con provvedimento da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

Disposizioni finali e abrogazioni

1. La lettera d) dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1, nonché le disposizioni regionali in contrasto con la presente legge sono abrogate.